

## VERBALE DI ACCORDO



In Genova, il giorno 29 luglio 2015 si sono riuniti:

l'ANCE GENOVA, Associazione Costruttori Edili della provincia di Genova (ASSEDIL), nella persona del suo Presidente Ing. Filippo Delle Piane, dal Vice Presidente Dott. Claretto Campanini, assistiti dall'Avv. Massimo Ceresa-Gastaldo e dall'Avv. Luigi Masini,

e

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Sig. Andrea Tafaria;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Generale sig. Fabio Marante;

la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario generale Sig. Roberto Botto.

### Le Parti

### Visto






l'accordo sugli "Enti Paritetici di settore" di cui all'accordo di rinnovo del CCPL della provincia di Genova sottoscritto in data odierna

### considerata



l'esigenza di razionalizzazione organizzativa e di necessitato contenimento dei costi degli Enti Paritetici, unitamente alla messa a reddito dell'immobile, ed al fine di evitare il ricorso a strumenti di solidarietà collettivi e/o a riduzioni di personale




impegnano i Consigli di Amministrazione degli Enti Paritetici a svolgere entro il corrente anno ogni opportuna azione volta a ridurre l'incidenza sul bilancio degli Enti del costo del lavoro, in particolare attraverso la riduzione degli elementi retributivi eccedenti il trattamento contrattuale ed il blocco del lavoro straordinario.


Impegnano altresì i Consigli di Amministrazione a riferire, entro il 31 dicembre 2015, gli effetti di tali iniziative, onde consentirne alle Parti stesse la valutazione e l'adozione delle eventuali ulteriori misure di razionalizzazione che si rendessero necessarie.

**Letto, firmato e sottoscritto.**


ANCE GENOVA - Assediil





FILLEA-CGIL



FILCA-CISL



FeNEA-UIL





## VERBALE DI ACCORDO

In Genova, il giorno 29 luglio 2015 si sono riuniti:

l'ANCE GENOVA, Associazione Costruttori Edili della provincia di Genova (ASSEDIL), nella persona del suo Presidente Ing. Filippo Delle Piane, dal Vice Presidente Dott. Claretto Campanini, assistiti dall'Avv. Massimo Ceresa-Gastaldo e dall'Avv. Luigi Masini,

e


la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Sig. Andrea Tafaria;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Generale sig. Fabio Marante;

la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario generale Sig. Roberto Botto.  
per rinnovare il contratto collettivo provinciale di lavoro e l'accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri sottoscritti in data 30 gennaio 2012 dalle parti componenti, integrativi del CCNL del 1 luglio 2014.

Le Parti

- in relazione allo stipulando accordo, integrativo del contratto nazionale stipulato da ANCE e F.L.C. nazionale il 1 luglio 2014, convengono, nello spirito di continuità nel perseguimento del comune primario obiettivo di unitarietà nella rappresentanza e di omogeneità nelle condizioni del settore, ferme restando le reciproche autonomie contrattuali, di garantire il proprio impegno affinché il Contratto Provinciale stipulato dalle parti stesse sia recepito ed applicato da tutte le Associazioni di categoria del settore delle costruzioni della provincia di Genova;



- e contestualmente ribadiscono l'unicità del sistema degli Enti Paritetici del settore delle costruzioni in provincia di Genova, nel rispetto degli accordi nazionali sottoscritti in materia.

Ciò premesso

**convengono quanto segue.**

\* \* \*

#### **ENTI PARITETICI DI SETTORE.**

**I)** Le parti ribadiscono la comune volontà di proseguire nell'azione di razionalizzazione e riorganizzazione degli Enti Paritetici, sulla scorta delle intese recentemente intervenute in materia, da ultimo quella in data 10 settembre 2014, e della necessità di ridurre le uscite degli stessi onde migliorare la situazione di bilancio e scongiurare più drastici interventi di risanamento.

**II)** Più in particolare, ferme restando le distinte e specifiche finalità, le Parti, sulla base di quanto previsto alla lettera E) primo comma del Protocollo sugli Organismi Bilaterali Allegato 8 al CCNL 1 luglio 2014, convengono, con effetto dal 1 ottobre 2015, l'accorpamento del Comitato Paritetico Antinfortunistico Territoriale con l'Ente Scuola Edile Genovese e la conseguente istituzione dell'"Ente unico per la Formazione e la Sicurezza della provincia di Genova", che manterrà il codice fiscale e la Partita IVA dell'Ente Scuola - Scuola Edile Genovese e avrà Sede presso l'immobile di Genova Via Borzoli n. 61 A/B.

Si impegnano quindi a predisporre, entro il 15 settembre 2015, lo Statuto di tale Ente unico. Lo Statuto prevederà anche l'istituzione di un Comitato Scientifico, con funzione consultiva del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con lo scopo di supportare l'attività di ricerca e di promuovere le conoscenze nel campo delle costruzioni e della sicurezza sul lavoro.

Sempre con effetto dal 1 ottobre 2015 viene istituito il contributo destinato al finanziamento dell'Ente unico per la formazione e la sicurezza della provincia di Genova, nella misura dello 0,84% (di cui lo 0,47% destinato alla gestione delle funzioni di formazione e lo 0,37% destinato alla gestione delle funzioni di sicurezza del lavoro).

**III)** Le Parti convengono altresì, tenuto anche conto della uscita per pensionamento dei Direttori dell'Ente Scuola e del C.P.T.A., di non procedere alla sostituzione dei due dirigenti e di procedere all'assunzione, con effetto dal 1 ottobre 2015, di una risorsa da destinare allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore Organizzativo dell'Ente con la qualifica di Quadro, da individuare all'interno del sistema edile ed in possesso delle competenze e della esperienza all'uopo necessarie. Contestualmente andranno valorizzate le risorse interne in grado di assumere il ruolo di responsabilità nell'Ente.

**IV)** Nell'ottica di razionalizzazione organizzativa e di necessitato contenimento dei costi degli Enti Paritetici, unitamente alla messa a reddito dell'immobile, ed al fine di evitare il ricorso a strumenti di solidarietà collettivi e/o a riduzioni di personale, le Parti, visti i Verbali di accordo sottoscritti in data 27 giugno 1996 e 18 dicembre 1996, per la disciplina della erogazione attribuita ai dipendenti degli Enti Paritetici, le Parti convengono di aggiungere all'accordo del 18 dicembre 1996 la seguente ulteriore "Clausola finale": "L'erogazione disciplinata dal presente accordo e dall'accordo del 27 giugno 1996 potrà essere effettuata solo in caso di risultato di bilancio dell'Ente, riferito all'anno precedente, positivo o in pareggio" . Fermo il resto.

\* \* \*

#### **INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE.**

La indennità territoriale di settore resta ferma negli importi in atto, che si riportano di seguito:

- Operaio di 4° Livello                      1,60
- Operaio Specializzato                      1,49

- Operaio Qualificato 1,34
- Operaio Comune 1,15

\* \* \*

#### **E.V.R – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE**

L'Elemento Variabile della Retribuzione, modificato dagli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 1.7.2014, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, avrà un tetto determinato nella misura del 4%, come previsto dal contratto collettivo nazionale, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014, sarà riconosciuto a consuntivo ed erogato su quote mensili a decorrere dal mese di luglio per l'anno 2015 e dal mese di gennaio per gli anni 2016 e 2017.

Secondo quanto previsto dall'art. 38 del CCNL 1.7.2014, ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua eventuale diversa quantità, fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, le Parti sociali, entro il mese di luglio 2015 a valere per il secondo semestre 2015, ed entro il mese di gennaio 2016 a valere per il 2016 ed entro il mese di gennaio 2017 a valere per il 2017, si incontreranno per determinare la misura dell'E.V.R, mediante una verifica ed una valutazione ponderata effettuata sui seguenti quattro indicatori, stabilendone in quella sede la specifica incidenza ponderale:

- **numero dei lavoratori** iscritti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza;
- **monte salari** denunciato alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza;

- **ore denunciate** alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, al netto delle ore di cassa integrazione guadagni per mancanza di lavoro;
- **numero DURC positivi emessi dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.**

Le Parti precisano che, alla luce della modifica normativa recentemente intervenuta in tema di DURC (D.M. 30.1.2015), il quarto parametro sopra indicato verrà ancora utilizzato per il 2015 e verrà sostituito da altro parametro sempre individuato dalle Parti territoriali entro il mese di giugno 2016 a valere per le verifiche successive.

Allo scopo di correlare l'E.V.R. all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per l'individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente avente disponibili i dati consolidati; al medesimo scopo, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le Parti potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori. In deroga a quanto sopra previsto, la verifica relativa alla erogazione per il secondo semestre 2015 utilizzerà, per omogeneità, gli stessi trienni già oggetto di verifica per la erogazione relativa al primo semestre 2015.

Dell'esito della citata verifica, le Parti Sociali, per il tramite della Cassa Edile, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale.

Le Parti si danno atto che il parametro delle ore lavorate è inteso al netto delle ore integrate anche per quanto riguarda il calcolo a livello aziendale.

Le imprese che intendono avvalersi delle previsioni contenute nell'art. 38 del CCNL 1 luglio 2014 per le particolari situazioni di difficoltà ivi previste, dovranno inviare una autodichiarazione relativa al mancato raggiungimento di uno o due parametri




contrattualmente previsti, all'Assedil, alla Cassa Edile di Genova di Mutualità e di Assistenza e alle RSU/RSA ove costituite.

Assedil, in relazione alle comunicazioni delle imprese, informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali e, se da queste ultime richiesto entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile concernente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti all'Assedil, su richiesta delle stesse, la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un rappresentante dell'Associazione.

Le Parti procederanno alla verifica, redigendo specifico verbale.

L'omissione degli obblighi anzidetti di comunicazione, ovvero il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporterà l'obbligo di erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale.



Per il periodo precedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'E.V.R. nella misura prevista per la generalità delle imprese.


Decorso inutilmente il termine per la richiesta del confronto, ovvero accertata la sussistenza dei presupposti per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'E.V.R. nella misura ridotta o pari a zero prevista dall'art. 38 del CCNL.

Le imprese di nuova costituzione dovranno corrispondere l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale; ai fini della procedura di verifica aziendale e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.


Per gli impiegati la erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Resta espressamente inteso che l'E.V.R. non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL o dal presente CCPL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

\* \* \*



**ACCORDO TERRITORIALE SULLA DETASSAZIONE DEGLI ELEMENTI NON**



Pagina 6 di 16





## **FISSI DELLA RETRIBUZIONE**

A conferma dei precedenti accordi stipulati in materia, le Parti ribadiscono che, con decorrenza dal 1 gennaio 2012 e per la vigenza del presente accordo di rinnovo e fino al 31.12.2017, tutti gli elementi della retribuzione non fissi, ma riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (quali, a mero titolo esemplificativo: E.V.R., lavoro straordinario, lavoro supplementare nel lavoro a tempo parziale, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di lavoro ai turni etc.), regolati dalle disposizioni del CCNL del settore dell'edilizia, stipulato dall'Ance e dalla Filca - Cisl, Fillea - Cgil e Feneaul - Uil, sono recepite nel presente contratto integrativo territoriale, ai fini dell'applicazione del regime di tassazione agevolata previsto dalla legge e dalle istruzioni ministeriali applicative (circolare congiunta Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14 febbraio 2011).



Le imprese, pertanto, opereranno l'applicazione delle agevolazioni fiscali a tali istituti, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.



Le previsioni del presente accordo dispiegano efficacia anche nei confronti dei dipendenti Enti Bilaterali del settore edile della provincia di Genova, ai quali sono applicati il CCNL Ance - FLC e il CCPL stipulato da Ance - Genova e F.L.C. della provincia di Genova.

\* \* \*

## **ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE**

Il primo comma dell'art. 18 del C.C.P.L. 30 gennaio 2012 è sostituito dal seguente:

"Con specifico riferimento all'art. 29 del contratto nazionale di categoria del 1 luglio 2014, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi



all'anzianità professionale edile, è stabilito, a far data dal 1.10.2014, nella misura del 3,80% e deve essere calcolato su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate".

Fermo il resto.

\* \* \*

### **NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO PER L'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE**

Al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare e favorire le imprese le Parti convengono sulla necessità di implementare e razionalizzare i meccanismi premiali già in precedenza previsti a favore delle imprese virtuose, in regola con gli adempimenti ed i versamenti a favore della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, con gli adempimenti in tema di formazione professionale e di igiene e sicurezza del lavoro di seguito indicati.

Il dispositivo premiale consiste nella riduzione della misura del contributo di finanziamento dell'Anzianità Professionale Edile, operando su due livelli:

- **un primo livello a favore** delle imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto A);
- e **un secondo livello a favore** delle imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto B).





Le aliquote premiali sono le seguenti:

- Contributo **A.P.E.** nella misura del **2,0%** per le imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo punto A);
- Contributo **A.P.E.** nella misura del **1,25%** per le imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo punto B);



A. Per beneficiare della riduzione del contributo A.P.E. al 2,0% le imprese, fermo restando l'onere della integrale applicazione delle previsioni del presente contratto integrativo provinciale istitutivo della stessa, devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritte alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza da almeno 48 mesi; a tale fine si considera continuativa l'iscrizione anche in caso di mutamento di denominazione o di ragione sociale da parte dell'impresa, di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. e s.m.i..
- 2) aver espressamente dichiarato (mediante idoneo modulo predisposto dalle Parti sociali) la disponibilità all'accesso nei propri cantieri da parte dei tecnici del C.P.T.A. della provincia di Genova per le verifiche di cantiere e la consulenza gratuita prestata da questi ultimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- 3) aver iscritto presso l'Ente Scuola - Scuola Edile Genovese i lavoratori assunti dopo il 1 ottobre 2014 che per la prima volta fanno ingresso nel settore edile ai corsi di formazione di 16 ore previsti dagli articoli 87 e 91 del CCNL 18 giugno 2008;
- 4) essere in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza alle scadenze contrattuali per la liquidazione delle prestazioni della quota ferie e della gratifica natalizia;
- 5) avere denunciato alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, nell'anno di gestione della stessa, un numero di ore mensili su base aziendale mediamente non inferiore a quello stabilito contrattualmente, dedotte le ore di assenza previste dalla normativa di legge e/o regolamentare e/o dalla contrattazione collettiva.



**B.** Per beneficiare della riduzione del contributo A.P.E. all'1,25% le imprese devono essere in possesso del seguente ulteriore requisito, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla lettera A):

- 1) aver regolarmente versato, per ciascun mese dell'anno di gestione della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, la contribuzione contrattuale dovuta alla stessa.

I benefici premiali di cui alle precedenti lett. A) e B) sono fruiti (mediante il meccanismo della compensazione con i contributi dovuti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza) dalle imprese in possesso dei relativi requisiti a consuntivo, ossia con decorrenza dal primo gennaio successivo a quello di riferimento, sulla base dell'autorizzazione scritta inviata a cura della Cassa Edile alle imprese aventi diritto.

Al fine di consentire quanto sopra, l'Ente Scuola - Scuola Edile Genovese e il C.P.T.A. provvederanno a comunicare alla Cassa Edile di Genovese di Mutualità e di Assistenza, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco delle imprese che hanno adempiuto agli obblighi previsti ai nn. 3) e 4) della precedente lettera A).

Il finanziamento dei benefici premiali avverrà mediante utilizzo della riserva A.P.E.

La presente norma premiale ha durata per la vigenza del presente accordo di rinnovo, dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2017. Entro la data di scadenza del C.C.P.L., le Parti si incontreranno per esaminare gli effetti della norma premiale ed assumere le determinazioni conseguenti per il futuro.

Le Parti stipulanti di si danno reciprocamente atto e convengono espressamente che le disposizioni del presente capoverso "NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO PER L'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE" disci-

Pagina 10 di 16



plina in maniera esclusiva la materia della premialità relativa al versamento della contribuzione alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza. Si impegnano a non stipulare, se non tra di loro, pattuizioni diverse in materia e disconoscono espressamente qualsivoglia pattuizione in ipotesi stipulata da e/o con soggetti diversi.

Qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero dare attuazione, con apposito accordo a livello nazionale, a quanto previsto dall'art. 108 del CCNL - Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile - le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare gli effetti di tale eventuale previsione sulla norma premiale sopra indicata.

### **Condizione di reciprocità**

Alle imprese aventi sede fuori della provincia di Genova che si iscrivono alla Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza viene applicata l'aliquota contributiva complessiva prevista dalla rispettiva Cassa Edile di provenienza per le imprese fuori provincia, ove superiore a quella complessivamente prevista dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.



Nel caso di intervento di intesa a livello nazionale sulla materia, le parti si impegnano a riesaminare la presente previsione.


\* \* \*

### **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (R.L.S.T.)**

**Le Parti**

**visto**

- il paragrafo del CCPL 24.3.2003, recante disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.T.);



Pagina 11 di 16



- le modifiche/integrazioni apportate a detta disciplina mediante successivi accordi sindacali provinciali;

**ritenuta**

- comunemente l'esigenza di rafforzare la operatività dei R.L.S.T., nel rispetto delle prerogative ad essi riconosciuta dalla normativa di legge e contrattuale, al fine di incrementare ulteriormente il livello di sicurezza

**Convengono quanto segue**

Fermo restando il contributo di finanziamento degli oneri relativi ai R.L.S.T., di cui al primo capoverso del punto 9) del paragrafo del CCPL 24.3.2003 nella misura del 0,23% (da calcolare su: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, festività residue, E.D.R. e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo), ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il R.L.S, per il periodo dal 1.7.2015 al 31.12.2017 verrà destinato al finanziamento dei citati oneri l'importo corrispondente allo 0,28% del citato imponibile. Le risorse necessarie per coprire la differenza di importo tra le due citate aliquote verranno reperite da riserva della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza"





\* \* \*

**MENSA E INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA**

Dopo il sesto comma dell'art. 7 del C.C.P.L. 30 gennaio 2012 è aggiunto il seguente comma:

"A decorrere dal 1 gennaio 2016 l'indennità come sopra determinata sarà rivalutata sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT valido ai fini del T.F.R. registrato nel periodo 1.1.2015-31.12.2015 e così analogamente per l'anno 2017.



Pagina 12 di 16



Le parti si incontreranno, rispettivamente entro il 15.1.2016 e entro il 15.1.2017 per formalizzare gli esiti della relativa verifica".

Fermo il resto.

\* \* \*

### **PRESTAZIONE CASSA EDILE GENOVESE PER CARENZA MALATTIA**



Negli eventi morbosi di durata non superiore a 6 giorni, il datore di lavoro anticipa al lavoratore, per conto della Cassa Edile Genovese, che è tenuta al relativo rimborso a favore dell'impresa, una prestazione in misura fissa denominata "indennizzo per carenza".


Tale prestazione è pari a 90,00 euro complessivi - con il limite massimo di 30,00 euro al giorno - ed è riconosciuta per tre eventi di malattia con le caratteristiche di cui al primo comma nell'anno; nulla è, peraltro, dovuto, nel caso in cui la malattia abbia una durata di un solo giorno.

Il diritto all'indennizzo per carenza sopra indicato matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate almeno 600 ore nei quattro trimestri antecedenti il mese di fruizione della prestazione e purché il lavoratore, al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile Genovese.

Il pagamento del suddetto indennizzo sarà anticipato al lavoratore dal datore di lavoro con la retribuzione relativa al mese successivo a quello dell'evento, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti sopra indicati; il datore di lavoro richiederà, quindi, il rimborso di tale importo alla Cassa Edile Genovese nel modello di denuncia relativo al mese di corresponsione del suddetto anticipo, nonché previa trasmissione all'Ente stesso di copia del relativo certificato medico.

La disciplina di cui sopra si applica agli eventi insorti dal 1 gennaio 2015 al 31.12.2017.

Le risorse economiche destinate alla prestazione di cui al presente articolo saranno attinte, nel corso del citato periodo, dal Fondo per il conseguimento degli scopi della Cassa Edile Genovese di cui all'art. 17, comma 2, del presente C.C.P.L.





\* \* \*

**TRATTAMENTO DI CIGO AGLI APPRENDISTI.**

Le Parti,

**visto**

- l'Allegato 33 del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini stipulato da ANCE e F.L.C., approvato con accordo 18.6.2008;
- gli accordi sindacali provinciali dalle stesse stipulati in materia rispettivamente in data 10 febbraio 2009, 17 novembre 2010 e 30 gennaio 2012

**Convengono**





- 1) Gli oneri derivanti dalla erogazione della prestazione di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) agli apprendisti, alle condizioni ed ai requisiti di cui al punto 1) del citato Verbale di Accordo del 10 febbraio 2009 - ossia per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ad eventi metereologici, in misura pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per i citati eventi, nei limiti dei massimali di legge, mediante utilizzo dell'imponibile convenzionale Cassa Edile - per la gestione 2015 (1.10.2014 - 30.9.2015) e per le gestioni 2016 e 2017 sono a carico della Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza che attinge a tal fine le relative risorse economiche dal Fondo Gestione e Assistenza.

\* \* \*

**ACCORDO PROVINCIALE DI LAVORO  
PER GLI IMPIEGATI E I QUADRI EDILI**



**PREMIO DI PRODUZIONE.**







Il premio di produzione resta fermo negli importi in atto, che si riportano di seguito:

Quadri e 1^ Categoria Super	euro 375,38
1^ Categoria	" 343,30
2^ Categoria	" 286,67
Impiegato 4^ livello	" 261,68
3^ Categoria	" 240,25
4^ Categoria	" 215,93
4^ Categoria primo impiego	" 185,64

Per quanto riguarda la disciplina dell'E.V.R., si rimanda a quanto riportato nella regolamentazione per gli operai.

\* \* \*

#### **INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA**

Al primo comma del Capitolo B) dell'Accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri edili è aggiunto il seguente comma:

"A decorrere dal 1 gennaio 2016 l'indennità come sopra determinata sarà rivalutata sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT valido ai fini del T.F.R. registrato nel periodo 1.1.2015-31.12.2015 e così analogamente per l'anno 2017.

Le parti si incontreranno, rispettivamente entro il 15.1.2016 e entro il 15.1.2017 per formalizzare gli esiti della relativa verifica".

Fermo il resto.

\* \* \*

#### **VALIDITA', DECORRENZA E DURATA.**

Le norme contenute nel presente accordo, integrative dei C.C.N.L. 1 luglio 2014,




entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Genova, salve le diverse specifiche decorrenze espressamente previste, in data 1 luglio 2015 e hanno durata fino al 31.12.2017, salva la diversa durata prevista dalle disposizioni della contrattazione nazionale.

Letto, confermato, sottoscritto.


p. ANCE GENOVA

Associazione dei Costruttori Edili  
della Provincia di Genova (Asse-  
dil)




p. F.I.L.C.A. - C.I.S.L.

Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni  
Affini della Provincia di Genova



p. F.I.L.L.E.A. C.G.I.L.

Federazione Italiana Lavoratori del Legno,  
dell'Edilizia e Industria Affini della Provincia di  
Genova



p. Fe.N.E.A.L. U.I.L.

Federazione Nazionale Edili Legno Affini Le-  
gno della Provincia di Genova

